

Giovedì 5 maggio 2022

P9_TA(2022)0200

Notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina**Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulle notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina (2022/2657(RSP))**

(2022/C 465/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni tra l'Unione europea e la Cina,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina ⁽¹⁾,
 - visto lo studio dal titolo «Atti del seminario “Espianto coatto di organi in Cina”», pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 12 aprile 2016 ⁽²⁾,
 - vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ⁽³⁾,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2009, in particolare l'articolo 3 sul diritto all'integrità della persona,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dalla Cina il 4 ottobre 1988,
 - vista la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,
 - vista la dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi e il turismo dei trapianti,
 - vista la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, firmata dalla Cina nel 1949,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 14 giugno 2021 dagli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite riguardo alle notizie di espianto coatto di organi ai danni delle minoranze in Cina,
 - vista l'audizione del 29 novembre 2021 organizzata dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo sull'espianto coatto di organi in Cina,
 - vista la sentenza definitiva del Tribunale indipendente sull'espianto coatto di organi da prigionieri di coscienza in Cina (Tribunale cinese), emessa il 1° marzo 2020,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono al centro delle relazioni dell'UE con la Cina, conformemente all'impegno dell'UE a difendere tali valori nella sua azione esterna e all'impegno della Cina ad aderirvi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;
- B. considerando che, dall'ascesa al potere del Presidente Xi Jinping nel marzo 2013, la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare; che il governo cinese è diventato sempre più ostile nei confronti dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- C. considerando che ogni anno in tutto il mondo vengono effettuati 10 000 trapianti illeciti di organi umani; che il traffico di organi umani genera, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre 1 miliardo di EUR di profitti all'anno;

⁽¹⁾ GU C 468 del 15.12.2016, pag. 208.

⁽²⁾ Studio — «Proceedings of the Workshop “Organ Harvesting in China”» (Atti del seminario «Espianto coatto di organi in Cina»), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica, 12 aprile 2016.

⁽³⁾ GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.

Giovedì 5 maggio 2022

- D. considerando che la Repubblica popolare cinese presenta un tasso alquanto esiguo di donatori volontari di organi in ragione delle credenze tradizionali; che nel 1984 la Cina ha attuato una normativa che autorizza l'espianto coatto di organi dai prigionieri giustiziati; che la Cina ha dichiarato di aver smesso nel 2015 di utilizzare organi dei prigionieri giustiziati e di aver avviato un sistema nazionale di donazioni, senza tuttavia mai vietare completamente tale pratica, che rimane ancora legale;
- E. considerando che il sistema di trapianto degli organi in Cina non è conforme ai requisiti previsti dall'OMS in materia di trasparenza e tracciabilità per quanto riguarda i percorsi di approvvigionamento degli organi e che il governo cinese si è opposto a un controllo indipendente del sistema; che un consenso volontario e informato è uno dei requisiti fondamentali per una donazione etica degli organi;
- F. considerando che l'espianto coatto di organi deve essere inteso come l'uccisione di una persona senza il suo consenso, in modo che i suoi organi possano essere rimossi e trapiantati in un'altra persona; che tale pratica deve essere considerata una gravissima e intollerabile violazione del diritto fondamentale alla vita;
- G. considerando che la commissione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti hanno espresso preoccupazione per le accuse di espianto coatto di organi dai prigionieri e hanno invitato il governo della Repubblica popolare cinese ad aumentare il livello di rendicontabilità e trasparenza del sistema di trapianto di organi, nonché a punire i responsabili degli abusi;
- H. considerando che il tribunale cinese ⁽⁴⁾ ha emesso la sua sentenza definitiva nel marzo 2020, concludendo che l'espianto forzato di organi è stato effettuato per anni in tutta la Cina su vasta scala e che i seguaci del Falun Gong sono stati una delle fonti di approvvigionamento di organi, probabilmente la principale; che il governo cinese si è rifiutato di testimoniare dinanzi al tribunale;
- I. considerando che la forte dipendenza dai prigionieri giustiziati e viventi come fonte di organi da trapianto comporta un'ampia gamma di inaccettabili violazioni dei diritti umani e dell'etica medica;
- J. considerando che, secondo quanto riportato dagli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani nella loro dichiarazione del 10 giugno 2021, vi sono informazioni credibili secondo cui i detenuti provenienti da minoranze etniche, linguistiche o religiose in Cina sono stati sottoposti a esami medici, compresi esami del sangue e degli organi mediante ultrasuoni e raggi X, che sono essenziali per verificare la compatibilità degli organi da trapiantare, senza il loro consenso libero, volontario e informato;
- K. considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno precedentemente sollevato la questione con il governo cinese nel 2006 e nel 2007; che le risposte del governo cinese erano prive di dati, tra cui le informazioni sulle fonti degli organi utilizzati nelle operazioni di trapianto di organi o sui sistemi di scambio di informazioni che avrebbero potuto contribuire all'identificazione e alla protezione delle vittime della tratta e all'efficacia delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei trafficanti;
- L. considerando che il governo cinese ha negato le accuse di espianto coatto di organi, in particolare attraverso la sua risposta all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, e ha ripetutamente e categoricamente negato che i seguaci del Falun Gong siano stati uccisi per i loro organi;
1. esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni relative all'espianto coatto di organi effettuato in modo persistente, sistematico e disumano nonché avallato dallo Stato ai danni di prigionieri nella Repubblica popolare cinese e, più in particolare, dei seguaci del Falun Gong e di altre minoranze come gli uiguri, i tibetani e i cristiani;
2. ricorda che la Cina ha ratificato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che prevede il divieto assoluto e inderogabile della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti;

⁽⁴⁾ <https://chinatribunal.com/>

Giovedì 5 maggio 2022

3. ritiene che la pratica dell'espianto coatto di organi da detenuti viventi nel braccio della morte e da prigionieri di coscienza nella Repubblica popolare cinese possa costituire un crimine contro l'umanità, come definito all'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; esorta la Repubblica popolare cinese a firmare lo Statuto di Roma e ad aderirvi;
 4. invita le autorità cinesi a rispondere prontamente alle accuse di espianto coatto di organi e a consentire un monitoraggio indipendente da parte dei meccanismi internazionali per i diritti umani, compreso l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;
 5. esprime preoccupazione per la mancanza di un controllo indipendente in merito al fatto se i prigionieri o i detenuti forniscano un valido consenso alla donazione di organi; denuncia la mancanza di informazioni da parte delle autorità cinesi in merito alle segnalazioni secondo cui alle famiglie dei detenuti e dei prigionieri deceduti viene impedito di rivendicare i loro corpi;
 6. esorta le autorità cinesi a chiedere e garantire il consenso libero e informato dei prigionieri o detenuti in relazione agli esami medici e ad adottare un quadro normativo, in linea con le convenzioni internazionali, per un sistema volontario e trasparente di donazione di organi;
 7. invita l'UE e i suoi Stati membri a sollevare la questione dell'espianto coatto di organi in Cina in occasione di ogni dialogo sui diritti umani; insiste affinché l'UE e i suoi Stati membri condannino pubblicamente gli abusi relativi ai trapianti di organi in Cina; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per impedire il turismo dei trapianti in Cina da parte dei loro cittadini e a sensibilizzare al riguardo i loro cittadini che si recano in Cina;
 8. accoglie con favore la visita in Cina dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet; esorta le Nazioni Unite a portare avanti le sue indagini sul traffico di organi durante tale visita;
 9. invita l'UE e i suoi Stati membri a sollevare la questione dell'espianto coatto di organi nel loro dialogo con i paesi terzi, in particolare con i partner nella regione del Golfo, dove i centri per i trapianti cinesi hanno pubblicizzato «organi halal» provenienti da uiguri e minoranze musulmane in Cina;
 10. invita la Cina a rispettare pienamente i requisiti dell'OMS in materia di trasparenza e tracciabilità nei percorsi di approvvigionamento degli organi;
 11. invita gli Stati membri a garantire che le loro convenzioni e i loro accordi di cooperazione con i paesi terzi, compresa la Cina, nel settore della salute e della ricerca rispettino i principi etici dell'UE in relazione alla donazione di organi e all'utilizzo a fini scientifici di elementi e prodotti del corpo umano; invita le istituzioni pertinenti degli Stati membri a valutare e rivedere i termini della loro collaborazione con le istituzioni cinesi in materia di medicina dei trapianti, ricerca e formazione;
 12. chiede che le autorità cinesi concedano un accesso aperto, libero e significativo all'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai titolari del mandato delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per visitare lo Xinjiang; chiede al governo cinese di cooperare a tale riguardo con le organizzazioni delle Nazioni Unite; esorta il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ad affrontare in via prioritaria la questione dell'espianto coatto di organi;
 13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese e all'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani.
-